## **ART. 83 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)**

1. All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 del codice civile e dalla legge 29.5.1982, n. 297.

**Nel caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto è corrisposto ai soggetti e con le modalità previste dall’art. 2122 c. c..**

1. In attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2120 del codice civile, sono incluse nel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini dell’accantonamento del TFR le seguenti voci retributive **definite nel presente CCNL**:

* Minimo contrattuale, di cui al punto **3**, dell’art. **68** ~~(Retribuzione)~~;
* **Superminimi individuali** pensionabili di cui al punto **4 dell’art. 68;**
* E.D.R. di cui al punto **5 dell’art. 68**;
* Aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. **69** ~~del presente CCNL~~;
* Tredicesima e quattordicesima mensilità, di cui all’art. **70** ~~del presente CCNL~~;
* Indennità di funzione **Quadri**, di cui all’art. **71** ~~del presente CCNL~~;
* ~~Salario professionale, di cui all’art. 67 del presente CCNL;~~
* Indennità per lavoro notturno, di cui all’art. **74** ~~del presente CCNL~~;
* Indennità per lavoro domenicale o festivo, di cui all’art. **75** ~~del presente CCNL~~,
* Compenso per reperibilità, di cui al punto 6.1 dell’art. **78** ~~del presente CCNL~~;
* Indennità ~~per maneggio denaro~~ **di cassa**, di cui **al punto 1 de**ll’art. **79** ~~del presente CCNL~~;
* Indennità di turno, di cui all’art. **80** del presente CCNL;
* Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate, di cui all’art. **81** del presente CCNL;
* Indennità di cui al punto 3 dell’art. **82** del presente CCNL.

3. Le aziende concederanno ai lavoratori anticipazioni del TFR con le modalità definite tra le parti a livello aziendale, in applicazione della legislazione vigente in materia.

4. Per le assenze retribuite di cui al presente CCNL, la retribuzione di riferimento ai fini dell’accantonamento del TFR è quella indicata al precedente punto 2 ove corrisposta. Le assenze non retribuite non danno titolo alla maturazione del TFR.

1. **Non si computano nel TFR le quote indennitarie della indennità di trasferta, della assenza dalla residenza e dell’indennità di linea di cui all’art. 76 del presente CCNL.**

**6. I**l pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione del trattamento maturato.

**~~7.~~** ~~In relazione a quanto previsto al 3° comma dell’art.~~ **~~54~~** ~~(Fondo pensione complementare) del presente CCNL, le parti individueranno a livello aziendale la quota del TFR accantonato da destinare alla pensione integrativa.~~